

COMUNE DI FAEDO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1**del Consiglio comunale**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità.
Differimento del termine di scadenza.

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	Giust.	Ingiu.
ROSSI CARLO - Sindaco		
BRUGNARA VIVIANA		
MICHELON FRANCO		
CALOVI MANUEL		
STAFLER CHRISTIAN	X	
BARBI ANDREA		
MALPAGA CRISTIAN CARLO		
DEGASPERI ROBERTO	X	
FILIPPI VIGILIO		
MOSNA STEFANIA		
CALOVI FRANCO		
CALOVI ALESSIO		

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Carlo Rossi nella sua qualità di Sindaco pro tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità.
Differimento del termine di scadenza.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti.

Si prende atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile.

Premesse.

Con informativa dd 9 gennaio 2019 pubblicata sul sito provinciale delle Autonomie locali, venivano fornite indicazioni in merito alla legge n. 145 dd 27 dicembre 2018 (legge finanziaria 2019).

Relativamente all'imposta sulla pubblicità viene richiamata l'attenzione sul comma 919 che reintroduce la facoltà per i Comuni di istituire la maggiorazione di imposta che la Corte costituzionale con sentenza n. 15/2018 aveva sancito come incostituzionale. Infatti con sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018, la Corte Costituzionale ha sancito l'incostituzionalità della reiterazione, a partire dal periodo d'imposta 2013, della maggiorazione d'imposta fino al 50% di cui al combinato disposto dagli articoli 11, co. 10, della L. n.44/1977 (che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire la maggiorazione in parola), dell'art. 23, co. 7, del DL n. 83/2012 (che ha abrogato la facoltà stessa) e dell'art. 1, co. 739, della L. n. 208/2015 (che aveva consentito la reiterazione implicita della maggiorazione deliberata fino al 2012).

La maggiorazione può essere ora deliberata come in passato - con effetto sull'anno di imposta 2019 - fino ad un massimo del 50% rispetto alle tariffe ordinarie di cui al dlgs 507/1993 e quindi la scelta, discrezionale ed autonoma del Comune, può prevedere qualsiasi percentuale intermedia di aumento. Peraltro, rispetto alla normativa cessata dal 2013 in forza della sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale, la maggiorazione non può riguardare le superfici sulle quali viene effettuata la pubblicità di dimensione fino ad 1 metro quadrato. L'esame della maggiorazione dell'imposta anno 2019 è oggetto di prossimo provvedimento posto all'esame del Consiglio comunale in data odierna.

La facoltà di introduzione della maggiorazione ai sensi dell'articolo 1, co. 919, della L. n. 145/2018 comporta un problema operativo rispetto alla scadenza di versamento dell'imposta 2019 per la pubblicità annuale fissata al 31.01.2019 ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.L.vo n. 507/1993, con invito a valutare il differimento del termine per consentire l'accertamento e la riscossione dell'imposta calcolata sugli importi eventualmente maggiorati.

La necessità di differimento del termine di riscossione dell'imposta in parola con riferimento all'anno in corso trova motivazione anche nella contingenza determinata dalla sottoscrizione solo in data recente del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio a soggetto esterno (concessionario) per il periodo 1.01.2019 – 31.12.2019. L'affidamento in concessione è stato firmato in data 15 gennaio 2019 con contratto prot. n. 3/2019 - scritture private - in conformità a quanto deliberato con provvedimento consiliare n. 21 dd 28.11.2018. Allo scopo di riscuotere l'imposta il concessionario deve far pervenire con congruo anticipo ai contribuenti l'invito di pagamento su modello precompilato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Richiamato l'art. 8, co. 3, del DLgs n. 507/1993 che prevede che il pagamento dell'imposta debba essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Ritenuto di rinviare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta di pubblicità anno 2019 al 31.03.2019, così come consentito dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che recita "1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

Vista la proposta di deliberazione in atti;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 39 del 22.12.2010;

Visto il D.Lgs.507/1993 artt.1-37, disciplinante l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2, con particolare riferimento all'art. 338 (Norma finale) che prevede che i riferimenti a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli del nuovo testo unico contenuti negli statuti e nei regolamenti comunali – così come in provvedimenti amministrativi – si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo unico;

Visto il vigente Statuto comunale;

Inserito nella presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa acquisito sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 4 (V. Filippi, S. Mosna, F. Calovi, A. Calovi) espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

d e l i b e r a

1. Di prorogare al 31.03.2019 la data di scadenza per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità anno 2019.
2. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

d e l i b e r a

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 30 gennaio 2019

(Parte integrante e sostanziale della delibera di Consiglio comunale n. 1 dd 30.01.2019)

Pareri resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto:

Imposta comunale sulla pubblicità.
Differimento del termine di scadenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico – amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Faedo, 23.01.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sofia Roncador

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Carlo Rossi

Il Segretario
F.to dott.ssa Annamaria Quaglia

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Il Segretario
F.to dott.ssa Annamaria Quaglia

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Faedo per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal 31.01.2019.

Il Segretario
F.to dott.ssa Annamaria Quaglia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
li, 31.01.2019

Il Segretario
dott.ssa Annamaria Quaglia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, co. 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Addì, _____

Il Segretario
dott.ssa Annamaria Quaglia
